

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1840

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALENTINO e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1996 (*)

—————

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali
e norme per la prevenzione degli infortuni

—————

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia, grazie alla sua particolare collocazione geografica, ha sempre avuto un rapporto particolarmente stretto con l'ambiente marino.

Turismo, trasporto, commercio, pesca, industria, ricerca, edilizia, sport, sono solo alcuni dei settori in costante espansione, a cui si collega la nascita di nuove figure professionali legate alla subacquea, cui, però, non corrisponde alcun tipo di riconoscimento, nè formale, nè sostanziale, nè tanto meno giuridico.

L'Italia, infatti, a differenza degli altri Stati europei, non possiede una normativa che identifichi, disciplini, tuteli le varie attività subacquee.

Esiste solo una normativa che riconosce solo la qualifica professionale dei pescatori di vongole e dei palombari su area portuale, attribuendo alla Capitaneria di porto la competenza riguardante la tenuta del relativo registro.

Gli operatori subacquei vengono molto spesso qualificati ed utilizzati dai vari segmenti delle attività industriali e turistiche in maniera impropria: vengono, cioè, inquadrati contrattualmente, ma senza una formazione adeguata e «omologata» che garantisca la sicurezza ed il rispetto della precisa normativa comunitaria in materia.

L'inadempienza dell'Italia verso tale normativa ha diverse ricadute negative: pregiudica, infatti, l'attività e la sicurezza degli operatori e penalizza tutta l'imprenditoria del settore, che impegnata su scala internazionale, è, spesso, costretta a cedere il passo a società estere, magari meno valide, ma certamente più attente alle disposizioni comunitarie, o ad assumere personale straniero dotato di brevetto «omologato», con effetti discriminanti facilmente valutabili.

Lo scopo precipuo del presente disegno di legge è l'identificazione delle diverse figure professionali legate alla subacquea, e la relativa definizione delle corrispondenti attività nonché le sue modalità di esplicazione.

Il riconoscimento in sede giuridica della istituenda categoria degli operatori subacquei conduce ad un duplice positivo risultato: la salvaguardia della professionalità e la garanzia di una maggiore sicurezza degli operatori stessi.

La necessità di distinguere diverse classi all'interno della categoria nasce da motivazioni afferenti la diversità dei requisiti fisici e tecnici richiesti dalle diverse specializzazioni.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, l'istituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione del «registro degli operatori subacquei iperbarici», al quale dovranno essere iscritti tutti gli operatori del settore che intendano svolgere attività professionale.

La scelta di attribuire ad un'unica autorità competente la tenuta del registro nasce da una duplice esigenza: accelerare gli *iter* burocratici dei procedimenti relativi all'iscrizione al registro in parola e assicurare omogeneità e uniformità di applicazione della legge sul territorio nazionale.

L'iscrizione a tale registro è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità fisica, sulla perizia tecnica, nonché, in via transitoria al possesso dell'esperienza maturata nel settore e, quindi, in via definitiva al conseguimento di un diploma.

Allo scopo di garantire un monitoraggio continuo dell'idoneità allo svolgimento della professione, è prevista l'istituzione di un «libretto individuale di immersione» su cui an-

notare gli esiti di visite mediche specialistiche.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta ai «datori di lavoro» e agli standard cui si dovranno attenere.

Infatti, tutte le imprese che intendano svolgere attività subacquea necessiteranno di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle imprese subacquee.

Alle imprese è, inoltre, affidato il controllo delle attrezzature, degli equipaggiamenti e degli impianti utilizzati, con obbligo di annotazione dei controlli e delle manutenzioni effettuate, in modo da rendere possibile

le opportune verifiche da parte delle autorità competenti.

Infine, ad ulteriore garanzia di sicurezza e tutela della professionalità del settore, l'articolo 8 del presente disegno di legge, impone al datore di lavoro ed al committente l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia espletata nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, delle prescrizioni di legge e del relativo regolamento di attuazione, attribuendo ad entrambi, in solido, la responsabilità di eventuali inosservanze delle norme medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito il registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici, di seguito denominato «registro nazionale».

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro nazionale di svolgere a titolo professionale qualsiasi attività di operatore subacqueo iperbarico.

Art. 2.

1. L'iscrizione al registro nazionale avviene secondo le seguenti qualifiche professionali:

a) sono operatori subacquei iperbarici professionali coloro i quali compiono immersioni in mare ed in acque interne a titolo professionale, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica;

b) sono personale di superficie addetto ai lavori subacquei coloro che prestano opera di assistenza all'attività subacquea, rimanendo a pressione atmosferica;

c) sono operatori tecnici iperbarici coloro che sono addetti alla manovra delle camere iperbariche, nelle varie modalità d'uso delle stesse;

d) sono operatori turistici didattici coloro che sono addetti all'istruzione o all'accompagnamento turistico subacqueo a titolo professionale.

2. I requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche di cui al comma 1, le modalità di conferimento delle stesse, nonché l'attribuzione delle classi di specializzazione di

cui all'articolo 3, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciute quattro classi di specializzazione:

- a) classe prima: operatore subacqueo-iperbarico di alto fondale e saturazione;
- b) classe seconda: operatore subacqueo-iperbarico di basso fondale;
- c) classe terza: operatore iperbarico;
- d) classe quarta: operatore subacqueo turistico didattico.

Art. 4.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, disposizioni per la prevenzione degli infortuni nelle attività subacquee ed iperbariche professionali.

Art. 5.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro delle imprese subacquee, didattico-turistiche, centri *diving*, abilitati ai lavori ed attività subacquee. Tali imprese devono essere certificate con procedure di qualità secondo le normative comunitarie.

2. È fatto divieto alle imprese non iscritte nel registro di cui al comma 1 di eseguire lavori ed attività subacquee.

3. I requisiti per l'iscrizione delle imprese nel registro sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 6.

1. L'operatore subacqueo iperbarico di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, per poter svolgere attività subacquea ed iperbarica a titolo professionale, deve essere in possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata dal medico specialista di medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi.

Art. 7.

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati o pronti ad essere usati nell'attività subacquea ed iperbarica devono essere costruiti con materiali idonei e con buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi all'uso, manutenzione, verifica, collaudo e riparazione delle attrezzature ed impianti usati nell'attività subacquea ed iperbarica.

Art. 8.

1. Il datore di lavoro subacqueo ed il committente hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e delle prescrizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, e rispondono *in solido* in caso di inosservanza delle norme medesime.

Art. 9.

1. È istituito il registro delle operazioni subacquee ed iperbariche, nel quale il datore di lavoro subacqueo è tenuto ad annotare tutti i dati relativi alle attività subacquee svolte.

2. Il datore di lavoro subacqueo ha l'obbligo di conservare il registro di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e di esibirlo a richiesta degli organi abilitati per legge.

Art. 10.

1. È istituito il libretto individuale di immersione per gli operatori subacquei iperbarici iscritti nel registro nazionale.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo iperbarico, che ha l'obbligo di esibirlo a richiesta degli organi abilitati per legge.

Art. 11.

1. Possono iscriversi al registro di cui all'articolo 2 tutti coloro che sono in possesso di attestati rilasciati da scuole militari, parastatali, regionali o organizzazioni didattiche riconosciute, previo superamento del corso teorico-pratico.

2. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 2 tutti coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dimostrino di avere operato in modo prevalente per almeno tre anni nelle specifiche attività relative alle qualifiche per le quali chiedono l'iscrizione al registro nazionale, con idonea attestazione di lavori eseguiti in Italia o all'estero, contratti, rapporti giornalieri, ricevute di acconto o fatture per i lavoratori autonomi, ovvero di versamenti contributivi obbligatori per i la-

voratori dipendenti ai fini assicurativi e previdenziali, effettuati per organismi nazionali od esteri.

Art. 12.

1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti «operatori subacquei iperbarici», come previsto dagli articoli 2 e 6. Alle immersioni di tali operatori, effettuate in attuazione dei rispettivi compiti d'istituto si applicano le direttive operative delle singole amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 13.

1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 è emanato, sentito il parere di una commissione formata da esperti nominati, dal Ministro tra i componenti di enti, società o associazioni competenti in materia.